



## COMUNE DI BRIONA

*Regione Piemonte – Provincia Novara*

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 59

**Oggetto: IMMOBILE IN EDILIZIA CONVENZIONATA IN VIA VALSESIA N. 4.  
NULLA OSTA ALL'ALIENAZIONE E RINUNCIA AL DIRITTO DI  
PRELAZIONE – AGGIORNAMENTO PREZZO DI CESSIONE.**

L'anno **duemilaundici**, addì **venti** del mese di **ottobre** alle ore 18,30, nella sala riunioni presso la sede comunale, regolarmente adunata a norma dello Statuto, si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano:

	Presenti	Assenti
1) ROSSI Angelo – Sindaco	X	-
2) PRANDI Monica – Vicesindaco	-	X
3) VANDONI Luca – Assessore	X	-
4) ABBIATE Michele – Assessore	X	-
5) GAGLIAZZI Domenico – Assessore	X	-
Totale	4	1

Partecipa alla seduta il Segretario comunale, dott. Francesco Lella, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera A) del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Riconosciuto legale il numero degli Assessori intervenuti, il Sig. Rossi Angelo nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

G.C. N. 59 del 20/10/2011

**Oggetto: IMMOBILE IN EDILIZIA CONVENZIONATA IN VIA VALSESIA N. 4.  
NULLA OSTA ALL'ALIENAZIONE E RINUNCIA AL DIRITTO DI  
PRELAZIONE – AGGIORNAMENTO PREZZO DI CESSIONE**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

- Vista l'istanza dai Signori PAVANI ROBERTO e ENGEL SUSANNE, residenti a Briona (NO) in Via Valsesia n. 4, assegnatari dell'immobile in Briona - Via Valsesia n. 4, contraddistinto in catasto al Foglio n. 10 mappale 569 sub. 2 e 3, composto da una unità residenziale al piano terra, primo e sottotetto e un'autorimessa, realizzati in edilizia agevolata, intesa ad ottenere il nulla osta all'alienazione delle suddette unità immobiliari;
- Visto l'atto stipulato in data 22/05/1998 dal Notaio Fabio Diaferia, tra questo Comune e la "Cooperativa Edilizia Giustizia e Libertà s.c.r.l." rep. n. 8009/2346, registrata a Novara il 09/06/1998 n. 2427, con il quale la suddetta cooperativa ha acquisito la piena proprietà dell'area di terreno su cui insistono gli immobili oggetto dell'alienazione e ha stipulato convenzione con questo Comune per la realizzazione del P.E.E.P.;
- Visto l'atto stipulato in data 22/06/2001 dal Notaio Fabio Diaferia, al n. 18463 di repertorio, relativo all'assegnazione degli immobili di cui trattasi ai Signori PAVANI ROBERTO e ENGEL SUSANNE;
- Visto l'art. 9 della Convenzione stipulata in data 22/05/1998 tra questo Comune e la "Cooperativa Edilizia Giustizia e Libertà s.c.r.l.", con il quale si fissano i criteri e le modalità per determinare il prezzo delle cessioni successive alla prima;
- Accertato, sulla base della documentazione agli atti, che il prezzo di cessione delle unità immobiliari proposto è stato determinato in Euro 197.237,31, conformemente ai parametri stabiliti dalle convenzioni di cui sopra (allegato A);
- Considerato che l'Amministrazione Comunale non intende esercitare il diritto di prelazione ai sensi della citata convenzione;
- Atteso, pertanto, che nulla osta all'accoglimento dell'istanza, a condizione che:
  - prima della stipula dell'atto si proceda alla verifica del possesso, da parte degli acquirenti, dei requisiti per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare,
  - tutti gli obblighi ed oneri previsti nelle citate convenzioni siano trasferiti agli acquirenti,
  - copia dell'atto di cessione venga trasmessa al Comune nei termini previsti dalla convenzione medesima;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto l'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e acquisiti sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del funzionario responsabile del servizio;

## **PROPONE**

1 – di concedere, ai Signori PAVANI ROBERTO e ENGEL SUSANNE, residenti a Briona (NO) in Via Valsesia n. 4, assegnatari dell'immobile in Briona - Via Valsesia n. 4, contraddistinto in catasto al Foglio n. 10 mappale 569 sub. 2 e 3, composto da una unità residenziale al piano terra, primo e sottotetto e un'autorimessa, realizzati in edilizia agevolata, il nulla osta all'alienazione delle suddette unità immobiliari per il prezzo di Euro 197.237,31, determinato in conformità ai parametri stabiliti dalla convenzione in data 22/05/1998, Notaio Fabio Diaferia rep. n. 8009/2346, registrata a Novara il 09/06/1998 n. 2427;

2 – di rinunciare all'esercizio del diritto di prelazione sull'acquisto delle unità immobiliari di cui trattasi;

3 – di stabilire che vengano rispettate le seguenti condizioni:

- prima della stipula dell'atto si proceda alla verifica del possesso, da parte degli acquirenti, dei requisiti per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare,
- tutti gli obblighi ed oneri previsti nelle citate convenzioni siano trasferiti agli acquirenti,
- copia dell'atto di cessione venga trasmessa al Comune nei termini previsti dalla convenzione medesima;

4 – di impegnare gli acquirenti e, successivamente, i loro aventi causa, all'osservanza di tutti gli obblighi, oneri e diritti nascenti dalle suddette convenzioni;

5 - di dichiarare, infine, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 /2000.

---

## **PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*(Art. 49, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)*

Il Responsabile del Servizio Tecnico esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 20/10/2011, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

Lì 20/10/2011

Il Responsabile del Servizio  
f.to Arch. Giampietro Depaoli

---

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la su estesa proposta di deliberazione ed i conseguenti pareri favorevoli rilasciati dai competenti responsabili di servizio,

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme previsti dallo Statuto:

## **DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione così come dianzi formulata.

Successivamente, con distinta votazione, con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme previsti dallo Statuto, delibera di dichiarare la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, u.c. del T.U.E.L. – D. Lgs n. 267/2000, sussistendo motivi di urgenza

**ALLEGATO <A> deliberazione G.C. n. 59 del 20/10/2011**

**DETERMINAZIONE PREZZO DI CESSIONE**

come previsto Art. 9 della Convenzione stipulata il 22/05/1998 dal Notaio Fabio Diaferia Rep. 8009

Racc. 2346

tra il Comune di Briona e la Cooperativa Edilizia Giustizia e Libertà

**INDICE ISTAT DEL COSTO DELLE COSTRUZIONI RESIDENZIALI**

- GIUGNO 2001 coeff. 110,1

- GIUGNO 2011 coeff. 117,8

Coefficiente di raccordo fra le basi 1995 e 2005 – 1,2773

PREZZO DI VENDITA al 29/06/2001 - **Lire 279.450.000** pari a Euro 144.323,88

$$\left[ \frac{117,8}{110,1} \times 1,2773 \times 100 \right] - 100 = 36,6629791 \%$$

Lire 279.450.000 x 36,6629791 % = Lire 381.904.695,12 pari a **Euro 197.237,31**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
f.to Angelo Rossi

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott. Francesco Lella

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

li 28/10/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott. Francesco Lella

---

### **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

☒ Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

☐ Esecutiva alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott. Francesco Lella

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

li 28/10/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott. Francesco Lella